



*Ing. Avv. Stefano Saracchi*

22 gennaio 2022

# IL PUBBLICO UFFICIALE NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO IL REATO DI FALSO

seguimi su <https://www.facebook.com/TecnoDiritto>



<https://www.facebook.com/simonechiarelli.pagina/>

<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

# DEFINIZIONI

**Premessa:** L'atto è destinato a provare la verità di quanto in esso contenuto.

## **ATTO AMMINISTRATIVO**

Atto giuridico unilaterale posto in essere dalla “pubblica amministrazione” per l'esercizio di una sua funzione amministrativa.

## **PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

Atto amministrativo avente l'efficacia di incidere unilateralmente sulla sfera giuridica del destinatario, attraverso la costituzione, regolazione, modificazione o estinzione di situazioni giuridiche attive o passive.

# DEFINIZIONI DAL CODICE PENALE

## Nozione del pubblico ufficiale

Dispositivo dell'art. 357 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione → Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi(2).

*A differenza delle funzioni legislative e giurisdizionale che non danno luogo a problemi identificativi, la pubblica funzione amministrativa è stata al centro di numerosi dibattiti soprattutto al fine di costituirne una definizione in grado di specie per distinguerla con certezza dalle attività rientranti nel concetto di servizio pubblico. Tuttavia i parametri cui tale comma fa riferimento non sono scevri di problematiche, soprattutto per quanto riguarda i concetti di ordine pubblico e atto autoritativo, non pacifici in dottrina.*

# DEFINIZIONI DAL CODICE PENALE

## Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Dispositivo dell'art. 358 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione → Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

# l'Ambito soggettivo

## la natura CANGIANTE della P.A.

### IL RAPPORTO DI LAVORO E DI SERVIZIO NEL PUBBLICO IMPIEGO.

#### Premessa.

Il rapporto di lavoro nel pubblico impiego, nel periodo in cui viene scritto il presente testo, è quanto mai articolato e complesso. Nel lungo periodo dell'ultimo decennio del secolo scorso, in cui la natura giuridica del lavoro nel pubblico impiego era nettamente diversa e distinta rispetto a quella nel settore privato, si è avviato un percorso di tendenziale rivisitazione del sistema di lavoro che ha portato per via legislativa alla privatizzazione del rapporto di impiego nella

**soggetto di  
Fatto**

**soggetto di  
Diritto**

### I soggetti sottoposti alla Giurisdizione della Corte dei Conti.

Secondo autorevole dottrina il danno soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti affiora a fronte di una condotta in violazione di legge perfezionata da un soggetto che ha un "rapporto di servizio" con la P.A..


Nella visione storica della questione si riteneva che i funzionari, impiegati ed agenti, fossero solo i pubblici dipendenti. In particolare sembravano essere quei soggetti legati alla Pubblica Amministrazione da un legame che nasceva dopo, ad esempio, il superamento di un pubblico concorso. In una visione di P.A. più ampia ed estesa, si iniziò a lasciare questa interpretazione di rapporto di pubblico impiego ritenendo esistente la giurisdizione della Corte anche per il semplice rapporto di servizio. Quest'ultimo è sicuramente un concetto molto più elastico di quello di pubblico impiego e risulta essere più aderente anche al concetto di natura cangiante di pubblica amministrazione<sup>27</sup>. Il

**prime conclusioni**




**Diritto per Tecnici  
Stefano Saracchi**


# IL REATO



# IL REATO - L'ELEMENTO SOGGETTIVO - LA COLPEVOLEZZA



# SCHEMA





# I REATI DI FALSO

## Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

### Dispositivo dell'art. 476 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica → Capo III - Della falsità in atti

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni<sup>(1)</sup>, forma, in tutto o in parte, un atto falso<sup>(2)</sup> o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni [491]<sup>(3)</sup>.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [2699, 2700 c.c.], la reclusione è da tre a dieci anni.

# I REATI DI FALSO

## Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

### Dispositivo dell'art. 477 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica → Capo III - Della falsità in atti

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati<sup>(1)</sup> o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità<sup>(2)</sup>, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [482, 490, 493].

# I REATI DI FALSO

## Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti

### Dispositivo dell'art. 478 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica → Capo III - Della falsità in atti

Il **pubblico ufficiale**, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un **atto pubblico o privato**, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da 1 a 3 anni.

# I REATI DI FALSO

## Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

### Dispositivo dell'art. 479 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica → Capo III - Della falsità in atti

Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476.

# I REATI DI FALSO

## Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

### Dispositivo dell'art. 480 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica → Capo III - Della falsità in atti

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni<sup>(1)</sup>, attesta falsamente, in certificati<sup>(2)</sup> o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

# I REATI DI FALSO

## Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

### Dispositivo dell'art. 481 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica → Capo III - Della falsità in atti

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità(1), attesta falsamente, in un certificato(2), fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

# I REATI DI FALSO

## Falsità materiale commessa dal privato

### Dispositivo dell'art. 482 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica → Capo III - Della falsità in atti

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

# I REATI DI FALSO

## Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

### Dispositivo dell'art. 483 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica → Capo III - Della falsità in atti

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico(1), fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità(2), è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile [449], la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.



# I REATI DI FALSO

## Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico

### Dispositivo dell'art. 487 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica → Capo III - Della falsità in atti

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco [486], del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo [486]<sup>(1)</sup>, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480<sup>(2)</sup>.

**Falsità IDEOLOGICA**

# I REATI DI FALSO

## Documenti informatici

### Dispositivo dell'art. 491 bis Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica → Capo III - Della falsità in atti

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

# I REATI DI FALSO

## Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico

### Dispositivo dell'art. 493 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica → Capo III - Della falsità in atti

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio(1), relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

“Seguimi anche su ...”

<https://www.facebook.com/TecnoDiritto>

*Stefano Saracchi*

